



3 D I C E M B R E 2 0 1 8

La tutela giuridica del patrimonio  
culturale immateriale in Francia.  
Spunti ricostruttivi.

di Chiara A. D'Alessandro

Dottoranda di ricerca in diritto Comparato e Processi di Integrazione  
Università della Campania Luigi Vanvitelli

# La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale in Francia. Spunti ricostruttivi.\*

**di Chiara A. D'Alessandro**

Dottoranda di ricerca in diritto Comparato e Processi di Integrazione  
Università della Campania Luigi Vanvitelli

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Patrimonio culturale immateriale. Un bisogno di tutela. 3. Per una definizione del concetto di Patrimonio Culturale Immateriale. 4. L'attuazione della Convenzione Unesco del 2003 in Francia. 4.1. Profili culturali e costituzionali. 4.2. Profili di legislazione interna. 4.3. Politiche pubbliche e strumenti giuridici di salvaguardia. Gli inventari. 5. Conclusioni.

## 1. Premessa

Sin dal giugno 2006, vale a dire agli albori dell'entrata in vigore della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale, la Francia aderiva al testo internazionale, risultando tra i primi firmatari<sup>1</sup>. Per questa via, faceva il suo ingresso tra gli obblighi volontariamente assunti dallo Stato francese, quello di dare protezione a una nuova *species* di patrimonio culturale, fino a quel momento quasi ignorata dalla legislazione francese, *le patrimoine culturel immatériel*. Ciò comportava, altresì, l'impegno a fornire la prevista attenzione, così come richiesto dalla Convenzione, alle comunità di riferimento, concetto, quest'ultimo, alquanto estraneo, se non addirittura ostico, alla cultura giuridica e politica francese, tradizionalmente incentrata sull'unità e unicità della *Nation*.

Il presente studio si propone di analizzare e descrivere i principali profili giuridici e costituzionali, nonché le concrete azioni nel campo dell'amministrazione, scaturenti dalla ratifica della Convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale del 2003, con specifico riguardo al caso francese. Per comprendere i riflessi e gli sviluppi della Convenzione sul profilo del diritto interno, il punto di partenza non può che essere quello dell'analisi dei caratteri essenziali della Convenzione internazionale, a cominciare dalla nozione di patrimonio culturale immateriale, in quanto proprio la nozione contribuisce a individuare e, allo stesso tempo, a delimitare il raggio di azione della Convenzione, nonché gli obbiettivi e gli obblighi ricadenti sugli Stati membri.

L'esame del caso francese, che sarà affrontato nella seconda parte dell'articolo, sembra mostrare quasi il luogo di una carenza, sia dal punto di vista costituzionale che da quello più strettamente giuridico, le cui

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Appare da subito opportuno precisare che la Convenzione del 2003 è entrata in vigore solo nel 2006 al momento, cioè, del raggiungimento del trentesimo firmatario.

ragioni appare opportuno indagare dal punto di vista storico, culturale e normativo. Lo sguardo, invece, alle politiche pubbliche nazionali, su cui è incentrato l'ultima parte dello studio, in tema di patrimonio culturale immateriale offre, al contrario, spunti interessanti sulle modalità scelte dalla Francia per l'implementazione della Convenzione.

## **2. Patrimonio culturale immateriale. Un bisogno di tutela**

Il patrimonio culturale vive tra una dimensione giuridica internazionale e una nazionale, tra valori universali e valori eccezionali: un bene può essere simultaneamente di importanza eccezionale - e così molto rilevante per una singola Nazione o una singola comunità – e di importanza universale.

È dato ben noto, infatti, che la disciplina del patrimonio culturale, latamente inteso, è un continuo intreccio di fonti legislative di ogni livello a partire da quello nazionale, non di rado ricco di norme, decreti, testi unici e regolamenti, a cui spesso si somma e si mescola il livello della legislazione regionale, dotato in molti casi, come in quello italiano, di un'autonomia di iniziativa legislativa, fino a giungere al livello internazionale dove, tramite convenzioni, trattati e una mole infinita, di protocolli, linee guida e altri strumenti di *soft law*, la materia viene costantemente aggiornata e integrata. Spesso, infatti, è proprio grazie alla lungimiranza della fonte internazionale e alla capacità degli Stati di fare proprie tale fonti, seppur con tempi diversi, che si sono accesi i riflettori su tematiche importanti relative al patrimonio culturale. A quest'ultimo proposito, va citata innanzitutto la Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato<sup>2</sup> del 1954 (c.d. Convenzione dell'Aja) e, tra gli altri strumenti,<sup>3</sup> fondamentale, la Convenzione Unesco del 1972, per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale nonché, ancora, la convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003. La riflessione che qui si espone è relativa soprattutto a quest'ultima.

La sopracitata convenzione del 2003 nasce per colmare quel vuoto del diritto internazionale in ambito culturale di cui si erano fatti portavoce diversi paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, che avevano mostrato preoccupazione per la continua perdita e erosione del loro patrimonio intangibile e per i quali

---

<sup>2</sup> Più in generale sul tema della tutela giuridica dei beni culturali in caso di conflitto armato, cfr. M. BROCCA, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Aedon*, 3/2001, nonché U. LEANZA, *Lo stato dell'arte nella protezione dei beni culturali in tempo di guerra*, in *La Comunità internazionale*, 2011, 3, pp. 371-388.

<sup>3</sup> In particolare il contesto dell'Unesco è da sempre molto attivo in tema di patrimonio culturale. Si ricordano, altresì, la Convenzione Unesco sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1970; e ancora la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino, 2001.

gli elementi legati all'oralità e alla tradizione rappresentano la principale dimensione del patrimonio culturale e naturale<sup>4</sup>.

Il testo è, infatti, strutturato allo scopo di apprestare un regime di tutela basato su una concezione di patrimonio di diverso raggio rispetto a quella contenuta nella Convenzione Unesco di una trentina d'anni precedente sul patrimonio culturale, capace di mettere in primo piano anche i beni "immateriali" (secondo l'espressione utilizzata nel testo ufficiale in francese) o "intangibili" (secondo l'espressione utilizzata nel testo ufficiale in inglese), quelli, cioè, che, letteralmente, non possono essere toccati.

Si trattava di creare una chiara distanza rispetto alla tradizionale concezione secondo cui possono costituire oggetto di tutela solo quegli elementi del patrimonio *qui tangi possunt*.

Era proprio questo, infatti, l'atteggiamento culturale per il quale erano rimasti a lungo esclusi, o comunque in una situazione di netta minoranza nelle liste rappresentative Unesco, i patrimoni dei territori dell'estremo oriente, o di quelli dei paesi in via di sviluppo, poveri di monumenti ma ricchi di costumi popolari, folklore, danze, e tradizioni da proteggere.

Non è un caso, dunque, che siano stati proprio i paesi più rappresentativi di quelle tradizioni culturali a dare impulso a un rinnovamento o un ampliamento della nozione di patrimonio culturale.

Già nel 1989 la Conferenza Generale dell'Unesco aveva adottato una raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare<sup>5</sup>, che può essere considerato il precedente più diretto della Convenzione del 2003, ma che ben presto aveva rivelato la sua inadeguatezza. Innanzitutto, per la natura giuridica non vincolante per gli Stati, per i quali costituiva, tutt'al più un'indicazione di massima e, in secondo luogo, per l'approccio utilizzato che mirava principalmente a sollecitare azioni di ricerca e di studio di queste culture, al fine di facilitarne la conoscenza, più che la protezione. Il principale seguito della raccomandazione del 1989 fu quello di sollecitare la messa in campo del "programma Unesco sui capolavori immateriali del patrimonio orale e immateriale dell'umanità", con cui appariva per la prima volta, nell'ambito dell'attività dell'Organizzazione, il termine "immateriale". Il Programma aveva, in realtà, il merito, quanto meno, di individuare degli esempi di pratiche o di elementi meritevoli di valorizzazione, e soprattutto di accendere i riflettori sul tema del patrimonio immateriale<sup>6</sup>, pur con il limite di restare legato a un'idea di protezione dei soli beni di eccezionale valore, i cc.dd. capolavori.

---

<sup>4</sup> Per una riflessione sul marcato eurocentrismo o occidentalismo della Convenzione del 1972 si veda S. LABADI, *Unesco Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value. Value-based Analysis of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions* Lanham 2013, p. 130

<sup>5</sup> <https://inventariopartecipativo.files.wordpress.com/2013/05/unesco-raccomandazione-salvaguardia-cultura-e-folklore-1989.pdf>

<sup>6</sup> In proposito, per una ricostruzione più dettagliata dei precedenti della Convenzione, M. CORNU-J. FROMAGEAU - C. HOTTIN, (a cura di), *Droit et patrimoine culturel immatériel*, Paris, 2013.

In ogni caso, si può ritenere che già la raccomandazione del 1989 preludesse a un'intenzione più ampia. Ed infatti, nel 2001 furono avviati i lavori per una modifica della raccomandazione e l'elaborazione di un nuovo testo che sfocerà, poi, nella Convenzione del 2003<sup>7</sup>. Si tratta della Convenzione Unesco di maggiore successo tra gli Stati, avendo raggiunto, ad oggi (2018), il numero di 177 paesi firmatari, nonostante si notino alcune assenze importanti tra cui Stati Uniti, Canada e Inghilterra.

### 3. Per una definizione del concetto di Patrimonio culturale immateriale

Il tema dell'immaterialità del patrimonio culturale presenta non poche difficoltà di definizione. È evidente, infatti, che qualsiasi bene culturale anche tipicamente materiale, quale un monumento o un dipinto, presenta un suo aspetto immateriale corrispondente a quello che, secondo la dogmatizzazione classica di tali beni, costituisce il suo *corpus mysticum* vale a dire quel *quid* che gli conferisce un valore diverso e superiore rispetto a quello del *corpus mechanicum* cui fa riferimento<sup>8</sup>. Non è questo, tuttavia, il concetto di immaterialità a cui si intende far riferimento in questa sede, bensì a quello fatto proprio dalla specifica Convenzione internazionale sul tema. Pervero, anche in tale ambito la determinazione e delimitazione del concetto di patrimonio culturale immateriale non si presenta priva di difficoltà. Ne sia di esempio la straordinaria e profonda eterogeneità<sup>9</sup> degli "elementi" (così vengono definite le voci iscritte nelle liste

---

<sup>7</sup> Più approfonditamente sulla Convenzione, J. BLAKE, *Élaboration d'un nouvel instrument normatif pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Éléments de réflexion*, Paris, 2002; A. SOLA, *Quelques réflexions à propos de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, in J. NAFZIGER, T. SCOVAZZI (ed.), *The Cultural Heritage of Mankind*, Leiden, 2008.

<sup>8</sup> Nella dottrina italiana questo concetto costituisce il fondamento della teoria di Massimo Severo Giannini in relazione alla definizione del concetto di "bene culturale". Ed infatti, Giannini già negli anni '70 chiarì il nucleo teorico centrale dell'emergente nozione giuridica di bene culturale proprio attraverso l'utilizzazione del concetto del "bene immateriale", da identificarsi in quella entità – il c.d. interesse o valore culturale – che andrebbe a caratterizzare la cosa materiale cui inerisce, pur rimanendo distinta da questa e dai profili prettamente economici che la caratterizzano. M.S. GIANNINI, *I Beni Culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, pp.3 s.s. In quegli stessi anni, Sabino Cassese rivolgeva la sua critica alla allora imperante concezione di bene culturale, inteso sempre come "cosa oggetto di un diritto patrimoniale" così da lasciare nell'ombra quei beni culturali non suscettibili di essere trattati dal diritto privato, ma consistenti in "diritti di libertà" o in "mere attività". S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *L'amministrazione dello Stato*, Milano, 1976, pp.177 s.s. L'elemento di immaterialità dei beni culturali è stato, altresì, studiato in anni recenti da un punto di vista della sua valorizzazione economica, anche in riferimento alle possibilità fornite dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Cfr. A. BARTOLINI- G. MORBIDELLI (a cura di), *L'immateriale economico dei beni culturali*, Torino, 2016. Sempre nell'ambito della dottrina italiana, il tema dei differenti aspetti immateriali dei beni culturali è stato ripreso da Morbidelli il quale, anche attraverso una disamina delle diverse declinazioni della immaterialità dei beni culturali, mette a fuoco come i "veri" elementi del patrimonio culturale immateriale, secondo la definizione Unesco, siano suscettibili di specifici strumenti di tutela e valorizzazione ma non, per la loro natura e per il loro collegamento con le comunità, di modalità di controllo. Cfr. G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon* 1/2014, pp. 1-8.

<sup>9</sup> Sul tema della definizione del PCI in chiave antropologica, C. BORTOLOTTI, *Il processo di definizione del concetto di "patrimonio culturale immateriale": elementi per una riflessione*, in C. BORTOLOTTI (a cura di), *Il patrimonio immateriale secondo l'UNESCO: analisi e prospettive*, Roma, 2008.

della Convenzione) che sono stati definiti, nel corso degli anni, parte del patrimonio immateriale dell'umanità alla luce della Convenzione<sup>10</sup>.

È apparso da subito evidente, per queste ragioni, a quanti hanno elaborato la Convenzione che il concetto di patrimonio immateriale non può esistere solo come attribuzione di valore nella mente di uno o più, persone ma deve necessariamente essere individuato nelle sue manifestazioni esterne perché sia riconosciuto come tale<sup>11</sup>. Di qui la necessità di una definizione, per quanto di ampio raggio, che nel rendere formalmente riconoscibile il bene come dotato di particolare significato e valore ne consente quella individuazione formale senza la quale sarebbe impossibile una sua tutela, in particolare da quel punto di vista giuridico che qui specificamente interessa. A questo scopo, l'art. 2 par. 1 della Convenzione definisce il PCI come “le pratiche, le rappresentazioni, le conoscenze, e il *know how* che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”. Com'è stato autorevolmente sostenuto<sup>12</sup> l'impostazione adottata dal legislatore internazionale appare più simile a una descrizione che a una vera e propria definizione, la quale, però, sembra essere esaustiva, in quanto si può ritenere che tutto ciò che non rientri in tale elenco non possa essere considerato patrimonio culturale intangibile.

L'art. 2 par.2 fornisce anche alcuni esempi concreti dei settori nei quali può manifestarsi tale patrimonio, ed infatti così recita:

“The intangible cultural heritage, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains:

- (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
- (b) performing arts;
- (c) social practices, rituals and festive events;
- (d) knowledge and practices concerning nature and the universe;
- (e) traditional craftsmanship”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Solo per fare alcuni esempi, si va dalla recentissima Arte dei muretti a secco, all'Arte dei Pizzaiuoli Napoletani, passando per il Flamenco spagnolo, e all'Arte Mongola del canto Khomeei in Cina.

<sup>11</sup> Sul punto cfr. T. SCOVAZZI, *Introduction: General remarks in the Convention for The safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, in P.L. PETRILLO (eds), *The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage* (in corso di pubblicazione)

<sup>12</sup> In proposito, cfr. T. SCOVAZZI, *La definizione del patrimonio culturale intangibile*, in M. Golinelli (a cura di), *Patrimonio culturale e creazione di valore*, Milano, 2012, pp. 152 s.s.; e, dello stesso autore, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. SCOVAZZI B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, 2012, pp. 3 ss.

<sup>13</sup> Si è preferito riportare la versione originale del testo della Convenzione in inglese, per maggiore fedeltà agli scopi della Convenzione. Se ne riporta comunque la traduzione ufficiale in italiano: “Il patrimonio culturale immateriale come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori: a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo;

Appare opportuno precisare che, lo stesso art. 2 par.1 della Convenzione stabilisce che non possono essere considerati parte del PCI quegli elementi non compatibili con gli strumenti giuridico internazionali esistenti in materia di diritti umani e “con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui, nonché di sviluppo sostenibile”. Non va, peraltro, dimenticato che la protezione del patrimonio culturale intangibile deve, essa stessa, essere considerata una delle forme di protezione dei diritti umani e uno dei modi di garantire la pace tra le comunità<sup>14</sup>, motivo per il quale nello stesso Preambolo della Convenzione è citata proprio la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948<sup>15</sup>.

Già a una prima lettura della definizione di cui al citato art. 2 risulta particolarmente evidente l’importanza del ruolo delle comunità o dei gruppi, ruolo successivamente ancor meglio specificato all’art. 15 della Convenzione per quanto attiene al coinvolgimento diretto delle stesse da parte degli Stati. E infatti, un elemento può essere riconosciuto come parte del patrimonio culturale intangibile solo in quanto esso sia “condiviso”, “trasmesso” e “ricreato” dai gruppi o dalle comunità che lo riconoscono come tale, dando loro un “senso di identità” (art. 2 par 1). È come se vi fosse una relazione circolare: il patrimonio culturale immateriale nasce dalle comunità che, infatti, lo creano e lo alimentano, ma, allo stesso tempo, le comunità si “nutrono” del PCI per preservare la loro identità<sup>16</sup>. Addirittura, in alcuni casi, la comunità coinvolta è, in realtà, un insieme di diverse comunità che vivono entro confini nazionali diversi, è il caso, per fare un esempio, della Dieta Mediterranea, le cui comunità di riferimento sono presenti in diversi Stati: Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Marocco e Portogallo. La Dieta Mediterranea è stata iscritta nella Lista rappresentativa Unesco nel 2010<sup>17</sup>.

L’importanza del ruolo attribuito dalla Convenzione alle comunità o ai gruppi rappresenta quella che viene individuata come la componente sociale o soggettiva della definizione di cui all’art.2, ciò che costituisce la differenza fondamentale tra il PCI e il patrimonio culturale e naturale così come riconosciuto

---

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; e) l’artigianato tradizionale.”

<sup>14</sup> Cfr. T. SCOVAZZI B. UBERTAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, op. cit. pp. 22 s.s

<sup>15</sup> Com’è stato notato, la convenzione si preoccupa, altresì (art.3 par.2 lett. b), di “salvaguardare diritti di esclusiva o di proprietà interferenti con i beni culturali immateriali, stabilendo che i medesimi diritti, derivanti da regolamentazioni correlate alla proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche non vengano lesi dalla Convenzione”. A. BARTOLINI, *Beni culturali* (Diritto Amministrativo), voce in *Enc. Dir. Annali VI*, Milano, 2013, p.110.

<sup>16</sup> In tal senso, J. MORAND DEVILLER in L. LANKARANI, F. FINES, *Le Patrimoine culturel immatériel et les collectivités infraétatiques*, Paris, 2013

<sup>17</sup> In proposito cfr. P.L. PETRILLO, G. SCEPI, *La dimensione culturale della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità* in G. GOLINELLI (a cura di), *Patrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi*, Padova 2012, pp. 247 ss; per una storia della dieta mediterranea e per una riflessione anche in chiave antropologica si veda, E. MORO, *La Dieta Mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita*, Bologna, 2014.



e definito dalla precedente Convenzione Unesco del 1972. Il patrimonio culturale materiale, al pari di quello naturale, infatti, è tale per il semplice fatto di esistere, esso non necessita dell'elemento della condivisione che vede la partecipazione attiva dei gruppi o delle comunità.

Per ciò che attiene agli scopi che la Comunità internazionale ha inteso perseguire con l'elaborazione di questo testo, il preambolo della Convenzione risulta, da subito, illuminante. L'inarrestabile processo di globalizzazione e di trasformazione sociale mette, inevitabilmente, in grave pericolo di "deterioramento, scomparsa e distruzione" il patrimonio culturale immateriale. Ciò ha determinato una "volontà universale" di porre al riparo questo patrimonio e di salvaguardarlo<sup>18</sup>. Quest'ultimo è, infatti, il primo degli scopi indicati dall'art. 1 del Testo; strettamente connesso con l'obiettivo di tutela vi è, altresì, quello di "assicurare il rispetto del PCI" da parte di tutti i soggetti coinvolti, nonché quello di "suscitare la consapevolezza" a ogni livello, locale, nazionale e internazionale, dell'importanza di questo patrimonio (lett. b e c, art. 1).

Ultimo scopo individuato dall'art.1 (lett. d) è, infine, quello di "promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno"<sup>19</sup>, alla luce della capacità del PCI, così come descritto dal preambolo, di costituire uno strumento di arricchimento della diversità culturale e della creatività umana. È in coerenza con tali obiettivi che la Convenzione individua, altresì, agli art. 11s.s., i principali obblighi ricadenti sugli Stati parte.

Uno tra i primi doveri degli Stati aderenti alla Convenzione è quello di consentire la conoscenza del patrimonio immateriale presente sul territorio nazionale. Non sarebbe, infatti, possibile tutelare gli elementi del PCI senza che essi siano innanzitutto individuati e definiti (art.11).

La principale attività con cui può essere garantito l'assolvimento di questo compito è quello degli inventari. Ciascuno Stato deve, infatti, con l'ausilio "di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti" (art.11) compilare "conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio" (art. 12). Tra le altre misure che gli Stati possono adottare allo scopo di salvaguardare *l'intangible cultural heritage* vi sono, l'adozione di una politica generale volta a "promuovere la funzione del patrimonio nella società" (art.13, lett. a) e alla valorizzazione dello stesso, la promozione di "studi scientifici, tecnici e artistici" (art. 13 lett. b), nonché "la promozione di programmi d'istruzione, di sensibilizzazione e di informazione" (art. 14 lett. a).

---

<sup>18</sup> Preambolo della Convenzione del 2003

<sup>19</sup> Art. 1 della Convenzione: "Gli scopi della presente Convenzione sono di: a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati; c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato; d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno."



## 4. L'attuazione della Convenzione in Francia

### 4.1. Profili culturali e costituzionali

Da un punto di vista giuridico comparativo è legittimo chiedersi innanzitutto se vi sia e quale sia l'inquadramento costituzionale del tema in Francia. Si tratta di comprendere, cioè, se vi sia o meno come accade peraltro nelle Costituzioni di altri paesi, un esplicito riferimento costituzionale alla tutela del patrimonio culturale immateriale o quanto meno se sia presente, come nella Costituzione Italiana all'art.9, un riferimento ai beni culturali, o al patrimonio culturale genericamente inteso. Ebbene in tal senso, l'analisi del testo costituzionale francese può apparire carente o quanto meno deludente. È assente, infatti, nella vigente Costituzione del 1958 un esplicito riferimento al patrimonio culturale in generale.

Com'è noto nella vigente Costituzione francese della V Repubblica manca un catalogo di diritti e libertà fondamentali, come si ritrova in molte Costituzioni contemporanee. Al di là delle ragioni di tale scelta – improntate alla convinzione di matrice giusnaturalistica che i diritti non spettino all'uomo perché ad esso concessi da un legislatore positivo, ma per la sua qualità di essere umano - occorre ricordare che per lungo tempo la Costituzione francese del 1958 è stata concepita soltanto come l'insieme delle norme giuridiche volte a regolamentare il funzionamento dei pubblici poteri. È stato, infatti soltanto a seguito della c.d. *grande décision* del *Conseil Constitutionnel* del 1971 che il Preambolo della Costituzione della IV Repubblica del 1946<sup>20</sup> e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, e di conseguenza i diritti e le libertà enunciati in questi testi, sono divenuti parte integrante della Carta Costituzionale.

È così che la Costituzione carta dei diritti e delle libertà dell'uomo è stata elevata allo stesso rango della Costituzione strumento tecnico per la separazione dei poteri<sup>21</sup>. Si è venuto a creare, in tal modo, il c.d. *bloc de constitutionnalité*, a cui si sono aggiunti negli anni, a seguito di altre sentenze del *Conseil Constitutionnel*, anche il Preambolo della Costituzione del 1958 e la *Charte de l'Environnement* del 2004. È proprio quest'insieme normativo che costituisce, accanto al testo della Costituzione della V Repubblica, il parametro di riferimento utilizzato dal *Conseil Constitutionnel* per valutare la legittimità delle norme. A seguito di tali interventi del *Conseil* si è, in sostanza, dotata la Costituzione vigente se non di un vero e proprio catalogo, quanto meno di un repertorio, non particolarmente organico e completo, di diritti e libertà fondamentali.

Non meraviglia, dunque, che solo nel Preambolo della Costituzione della IV Repubblica, si rintracci un generico riferimento a un «equo accesso alla cultura» («*La Nation garantit (...) l'égal accès à la culture*»), dal

---

<sup>20</sup> È noto, infatti, come i Preamboli delle Costituzioni francesi (IV e V Repubblica) costituiscano un modello *sui generis* rispetto a quelli di altre democrazie contemporanee. È nel Preambolo, infatti, che si ritrovano la maggior parte dei diritti e delle libertà e non nel corpo stesso delle Costituzioni. Più nel dettaglio sul punto, cfr. S. VEIL, *Redécouvrir le Préambule de la Constitution*, 2008, pp. 11-12.

<sup>21</sup> Ivi, p.13

quale è certamente lecito far discendere un diritto di *accesso* alla cultura in senso lato, ma non una norma di tutela esplicita del patrimonio culturale<sup>22</sup>, tanto meno, poi, di quello intangibile.

A questo punto, quello che sembra doveroso sottolineare, tuttavia, è che l'apparente carenza del testo Costituzionale è, in realtà, il frutto di un modello giuridico costituzionale quale quello francese che vede nel Testo Costituzionale soprattutto il luogo di composizione del quadro istituzionale della *République*, più che il "testo sacro" dei diritti. Prova ne è il fatto che la Francia ha, comunque, sempre manifestato grande attenzione al tema dei diritti culturali in ogni loro manifestazione, in tutti i contesti internazionali a cominciare da quello Unesco<sup>23</sup>.

Non stupisce, dunque, che la Francia sia stata tra i primi paesi a ratificare la Convenzione Unesco sul PCI, nel giugno del 2006, non senza, tuttavia, qualche esitazione. In particolare diversi tra giuristi, etnologi e antropologi, si mostravano preoccupati che il testo della convenzione potesse dare luogo, data la centralità del ruolo affidato alle comunità e ai gruppi, a forme di rivendicazioni identitarie da parte di comunità di ogni tipo<sup>24</sup>. Allo stesso modo non mancava la tesi di quanti, *a contrario*, sottolineavano come il testo della Convenzione non creasse alcun diritto particolare in capo alle comunità e si limitasse, invece, a prevedere misure a sostegno e valorizzazione del patrimonio immateriale, senza apportare nessuna modifica sostanziale ai fondamenti del diritto francese, tanto pubblico quanto civile, sul tema.

In ogni caso, si può ritenere che la Convenzione, effettivamente attenta al coinvolgimento delle comunità, rappresentasse comunque una novità sia rispetto al sistema di amministrazione francese tradizionalmente accentrato, sia rispetto alle politiche pubbliche nazionali da sempre vocate alla valorizzazione della grande cultura di rilievo nazionale. Ed infatti, in nome del principio di indivisibilità della Repubblica, enfatizzato dallo stesso art. 2 della Costituzione francese<sup>25</sup>, il concetto stesso di comunità è stato frequentemente associato a un pericolo di degenerazione etnocentrica e a un approccio centrifugo rispetto alla coesione

---

<sup>22</sup> Cfr. sul punto M. CORNU cap. dedicato alla Francia in T. KONO (eds), *The Impact Of Uniform Laws N The Protection Of Cultural Heritage And The Preservation Of Cultural Heritage In The 21st Century*, Leiden Boston, 2010, pp. 342-343.

<sup>23</sup> A tal proposito appare opportuno ricordare che la Francia ha ratificato la Convenzione sul patrimonio mondiale e culturale del 1972, La Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità e delle espressioni culturali del 2005, solo per citarne alcune.

<sup>24</sup> Invero, posizioni di tal genere emersero anche tra i membri del Consiglio di Stato, il cui parere preventivo è obbligatorio nelle ipotesi indicate dall'art. 39 della Costituzione francese, e che tuttavia non diedero luogo ad alcun parere negativo da parte dello stesso, infatti la legge fu approvata all'unanimità. Più approfonditamente sul processo di attuazione della Convenzione in Francia, C. HOTTIN, *À La Recherche Du Patrimoine Immateriel Tâtonnements, tactiques et stratégies pour la mise en oeuvre par la France de la Convention de 2003*, Atti del convegno internazionale, *Les mesures de soutien au patrimoine culturel immatériel: gouvernements institutions, municipalités*, Québec, 14-18 aprile 2011

<sup>25</sup> Più approfonditamente sul valore simbolico dell'art.2 della Costituzione, cfr. F. BUDEAU, *Les Symboles de la République* in *Pouvoirs* n.100, 2002.

sociale della *République*<sup>26</sup>. Furono essenzialmente queste le remore di natura culturale che, dopo la ratifica, sembrarono inizialmente opporsi alla effettiva implementazione della Convenzione in Francia.

#### 4.2. Profili di legislazione interna

Un problema ulteriore è costituito dal profilo più strettamente legislativo. Per lungo tempo, in linea anche con il valore, in qualche modo secondario, attribuito alla tematica del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione stessa, l'ambito del PCI è rimasto piuttosto relegato dalle politiche legislative nazionali. Tanto che, al momento della redazione del *Code du Patrimoine* nel 2004<sup>27</sup> non fu inserito alcun riferimento al patrimonio culturale immateriale. È, infatti, solo nel luglio del 2016<sup>28</sup> che è stato apposto, all'art. 1.1 un esplicito riferimento al patrimonio culturale immateriale nel *code du patrimoine*. Quest'ultimo recita:

*«Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003».*

La soluzione adottata dal legislatore francese, dunque, sembra essere quella di dare piena cittadinanza ai beni culturali immateriali nell'ordinamento nazionale, estendendo ad essi la normativa contenuta nel *Code du patrimoine* ma delegando, di fatto, la loro individuazione alla Convenzione stessa tramite un rinvio pie alla definizione di cui all'art. 2 del testo internazionale. Soluzione, apparentemente semplice che, tuttavia, non fu raggiunta facilmente, com'è dimostrato dalla circostanza che essa è intervenuta a ben dieci anni di distanza dalla ratifica della Convenzione. L'attuale formulazione del codice è stata, infatti, preceduta da un dibattito, anche all'interno della stessa amministrazione francese, circa la migliore formulazione della novella da apportare. Si trattava, invero, di creare un equilibrio tra la necessità di ottemperare alla vocazione della Convenzione senza stravolgerne il senso - ad esempio legando necessariamente il PCI a una sua dimensione materiale, o sovrapponendo del tutto il profilo etnologico a quello immateriale - e il vigente testo del codice, per cui l'attuale formulazione era addirittura definita, dal Direttore della *Direction de l'architecture et du patrimoine*, (DAPA) come «un rêve»<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Sul punto cfr. C. BORTOLOTTI, *The French Inventory of Intangible Culture Heritage: Domesticating a Global Paradigm into French Heritage Regime*, in R. F. BENDIXS, A. EGGERT, A. PESELMANN (eds.), *Heritage Regimes and the State*, Göttingen, 2013, pp. 265 s.s. Più in generale per un'analisi sociologica e politologica M. WIEVIORKA, *La Différence*, Paris, 2001

<sup>27</sup> Il codice è stato emanato con l'ordinanza. 2004-178 nel febbraio del 2004, quest'ultima è stata ratificata dal Parlamento con l'art.78 della legge 9 dicembre 2004.

<sup>28</sup> Infatti, L'art. 55 della legge n. 2016-925 in tema di *liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine*, c.d. *Loi CAP*, ha modificato l'art. 1 del *Code du Patrimoine* includendovi il riferimento al PCI.

<sup>29</sup> Lo stesso *Département du Pilotage* aveva avanzato un'ipotesi, vale a dire quella di creare un nuovo articolo, 1 bis, che avrebbe completamente ricalcato la definizione di cui all'art. 2 della Convenzione, opzione questa che fu scartata in quanto avrebbe creato un disequilibrio tra i due articoli, quello dedicato al patrimonio culturale materiale

La soluzione adottata dal legislatore francese allo scopo di implementare la Convenzione internazionale nell'ambito del diritto interno, in maniera analoga a quanto avvenuto anche in Italia, e differentemente da quanto avvenuto in altri paesi in cui vi è una specifica legislazione sul tema (Spagna, Svizzera solo per rimanere nel contesto europeo) è stata, dunque, quella di inserire all'interno del già esistente *Code du Patrimoine* un riferimento generico al patrimonio immateriale tramite un rinvio secco alla Convenzione. Si tratta, allo stato, dell'unico riferimento legislativo specifico in materia nell'ambito della legislazione ordinaria francese.

#### **4.3. Politiche pubbliche e strumenti giuridici di salvaguardia: gli inventari.**

Invero, già molto prima della ratifica della Convenzione Unesco, la Francia aveva mostrato un interesse verso il tema dell'allargamento della nozione di patrimonio in favore di una visione che includesse anche elementi immateriali, manifestazioni di identità collettive, che andavano a formare il c.d. patrimonio etnologico. Nel 1980, infatti, venne creata all'interno della *Direction de l'architecture et du patrimoine* (DAPA) del Ministero della Cultura, la *Mission Ethnologie* con la fondamentale vocazione di fare innanzitutto conoscere gli elementi del patrimonio etnologico, includenti anche aspetti immateriali, nonché di promuovere azioni di ricerca scientifica sul tema. Sembrò naturale, dunque, dopo la ratifica della Convenzione Unesco del 2003, attribuire alla già esistente *Mission Ethnologie* l'attuazione e l'implementazione del testo internazionale nell'ambito delle politiche pubbliche francesi.

Ciononostante, nei primi anni successivi alla ratifica, la Convenzione sul PCI rimase, in Francia, piuttosto in ombra, considerata marginale rispetto alla Convenzione del 1972 sul patrimonio culturale e naturale, sebbene, quella del 1972 fosse andata a sommarsi a una serie di disposizioni nazionali in tema di patrimonio culturale già molto articolate<sup>30</sup>, mentre invece quella del 2003 veniva a colmare un vuoto nell'ambito delle politiche nazionali.

In seguito alla ratifica della Convenzione la *Direction de l'architecture et du patrimoine* (DAPA) del Ministero della Cultura, diede vita, a un comitato composto dai membri dei vari dipartimenti del Ministero della Cultura francese (danza, musica, archivi, musei e biblioteche), una sorta di braccio armato della *Mission*

---

e a quello dedicato al patrimonio immateriale. Per una ricostruzione puntuale del dibattito, cfr C. HOTTIN, *À La Recherche Du Patrimoine Immateriel Tâtonnements*, cit., p. 32 s.s

<sup>30</sup> Si ricorda innanzitutto la Legge sulla protezione dei monumenti storici del 1913, nata sulla spinta della *Commission des monuments historiques* creata già nel 1887 (per una ricostruzione storica, sul punto A. Auduc, *Quand les monuments construisaient la nation. Le service des monuments historiques de 1830 à 1940*, Paris, 2008). In coincidenza con la ricorrenza del centenario di tale legge è stato emanato nel 2003 il *Code du Patrimoine*, che ha collazionato le principali disposizioni legislative in tema di patrimonio culturale.

*Ethnologie*, con il compito di dare impulso a una *policy* nazionale in tema di PCI, nonché di analizzare e valutare gli elementi da sottoporre alla candidatura nelle liste rappresentative Unesco.

Uno degli impegni fondamentali richiesti dalla Convenzione agli Stati firmatari, come si è detto, è quello redigere un inventario degli elementi del PCI presenti sul territorio nazionale. Anche tale compito rientrò tra le competenze della *mission ethnologie*.

In assenza di particolari indicazioni da parte della Convenzione sulle modalità di redazione degli inventari, la *mission* decise anzitutto di redigere un *Inventario degli inventari*<sup>31</sup>, una sorta di mappa generale di tutti gli archivi e repertori già redatti su ciascun elemento, con ogni indicazione sull'eventuale pubblicazione di quell'inventario, e sulle misure di salvaguardia eventualmente contenute nello stesso.

L'inconveniente principale di tale attività risiedeva nel fatto che venivano in questo modo mappati e registrati nel nuovo repertorio nazionale anche elementi, pratiche o tradizioni ormai svanite, in contrasto con il dettato della Convenzione che richiede, *a contrario*, che le manifestazioni siano trasmesse di generazione in generazione e costantemente re-inventate dalle comunità coinvolte (art. 2.1)<sup>32</sup>.

Per le considerazioni di cui sopra, sin dal 2008 la *Direction de l'architecture et du patrimoine* - ormai assistita, in seguito a una riorganizzazione dell'amministrazione francese, non più dalla *mission ethnologie* ma dal *Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique* (DPRPS) - ha dato vita a un nuovo inventario le cui modalità di redazione sono maggiormente in linea con lo spirito della Convenzione che richiede la partecipazione attiva delle comunità e dei gruppi in questa attività, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative<sup>33</sup> (art. 11). Si tratta de *L'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France*, in cui l'espressione "*en France*", è da considerarsi riferita non alla nazione francese in quanto tale ma, semplicemente, a un'indicazione di luogo geografico, così ad esempio, l'Arte della Falconeria, che appartiene, a più territori (tra cui Germania, Spagna, Arabia Saudita, Kazakistan...), è anche *en France*, ma non è tipica del solo territorio francese.

Il repertorio nazionale, dunque, si fonda su un meccanismo "*ouvert, continu, sans limitations dans le temps*"<sup>34</sup>. In esso l'iscrizione degli elementi avviene principalmente tramite inchieste, realizzate proprio dalle

---

<sup>31</sup> Sul punto <http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-national/Le-repertoire-des-inventaires/Le-repertoire-des-inventaires-du-PCI-en-France/Corpus-oraux-francais>

<sup>32</sup> Più approfonditamente sugli inventari in Francia in tema di PCI, S. GRENET, *Les inventaires du patrimoine culturel immatériel en France* in *Culture et Recherche* n°116-117.

<sup>33</sup> In occasione del sesto comitato intergovernativo tenutosi a Bali nel novembre 2011, il comitato ha avuto modo di ribadire l'importanza del coinvolgimento delle comunità anche nella redazione degli inventari, tanto che delle 32 candidature che, in quell'occasione, non ricevettero il parere favorevole per l'iscrizione nella lista rappresentativa, ben 17 furono ritenute carenti proprio sul profilo dell'adeguata partecipazione delle comunità nella redazione dell'inventario nazionale. Più informazioni sul punto su <https://ich.unesco.org/en/6com>.

<sup>34</sup> C. HOTTIN, *À La Recherche Du Patrimoine Immatériel Tâtonnements*, cit., p. 15.

comunità detentrici del PCI, con l'ausilio di organismi di ricerca e di associazioni culturali<sup>35</sup>. Il suo funzionamento è aperto nel senso che l'iscrizione di un determinato elemento può essere chiesto anche direttamente dai portatori del patrimonio, in tal caso la domanda è sottoposta all'esame preventivo del *Comité du Patrimoine culturel ethnologique et immatériel* (CPEI).

Si tratta di un modello di realizzazione dell'inventario ampiamente ispirato, almeno nella sua fase iniziale, all'*Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel* (IREPI) del Québec, da considerarsi innovativo per il sistema francese nell'ambito del quale gli inventari redatti nel passato erano soggetti a stringenti limiti, temporali e quantitativi, in quanto rivolti principalmente all'individuazione delle eccellenze, ben lontani dall'odierno approccio collaborativo, tra il settore della ricerca e quello delle stesse comunità interessate<sup>36</sup>. In effetti, come si vedrà, il principale strumento giuridico di salvaguardia, adottato nell'ambito del sistema francese, peraltro affinato nel corso del tempo, risulta essere costituito proprio da un articolato sistema di inventariazione.

Nonostante, dunque, la partenza in sordina di tale attività e, più in generale della stessa tematica relativa al PCI, ad oggi si registra una feconda partecipazione al tema del patrimonio immateriale della stessa opinione pubblica, la cui attenzione fu particolarmente richiamata dall'iscrizione nell'Inventario nazionale, nel 2011 della Corrida<sup>37</sup>, iscrizione poi soppressa dal 2016. Da allora si è cominciato a registrare un interesse crescente dei media e dei cittadini sul PCI, nonché sulla questione dell'iscrizione di pratiche, tradizioni ed elementi sulla lista dell'inventario nazionale, considerata essa stessa un valore, anche al di là dell'effettiva presentazione della candidatura nelle liste Unesco<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Ad oggi sul sito del Ministero della Cultura Francese risultano registrate circa venti organizzazioni non governative accreditate secondo i criteri individuati dalle Direttive Operazionali Unesco. <http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/Le-PCI-francais-et-l-Unesco/ONG-francaises-accreditees/ONG-francaises-accreditees-aupres-de-l-Unesco>

<sup>36</sup> A quest'ultimo proposito appare opportuno ricordare la presenza sul territorio francese del *Centre français du patrimoine culturel immatériel* (CFPCI), *Maison de culture du monde à Vitré*, associazione di interesse generale nata nel 2011 con lo scopo di attuare gli obbiettivi perseguiti alla Convenzione. Il centro è stato in grado, in questi anni, di coinvolgere e rendere partecipi sia una vasta rete di associazioni, comunità e gruppi di interesse, sia ricercatori e studiosi, allo scopo di creare di uno scambio e un dialogo fertile sui temi del PCI

<sup>37</sup> Nel 2011 la pratica della *Tauromachie* venne iscritta nella lista rappresentativa del PCI in Francia. L'iscrizione scatenò, da subito, accese polemiche tanto da indurre il Ministero della Cultura a ritirare la scheda tecnica di questo elemento dalla lista rappresentativa online, sebbene in realtà l'iscrizione ufficialmente restasse. Di recente nel luglio del 2016 dopo una vera e propria battaglia legale tra le diverse associazioni sostenitrici delle due posizioni opposte, il Consiglio di Stato si è pronunciato per l'abrogazione della Corrida nella lista francese del PCI.

<sup>38</sup> Sulla scorta dell'approccio già adottato dalla Convenzione Unesco del 1972, La Convenzione del 2003 stabilisce che il Comitato provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento di due liste: la "Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità" e la "Lista del patrimonio culturale intangibile che necessita di una salvaguardia urgente". È il Comitato, infatti, a decidere circa l'iscrizione nelle liste dei *dossier* sottoposti alla sua attenzione.



L'iscrizione di un elemento nell'inventario nazionale è prodromica a un eventuale inclusione in una delle due liste rappresentative Unesco. Si tratta, dunque, di un passaggio obbligatorio per l'iscrizione nelle liste Unesco, ma non automatico, nel senso che i *dossier* di candidatura di un elemento, già iscritto nell'inventario nazionale, sono sottoposti all'esame del *Comité du Patrimoine ethnologique et immatériel* (CPEI), braccio operativo del *Département du Pilotage*, che decide, in base allo stato di avanzamento del *dossier* e al suo valore intrinseco, se trasmetterlo o meno all'Unesco affinché quell'elemento, caratterizzante l'identità di una comunità presente *en France*, concorra per la candidatura.

Ad oggi (dicembre 2018), la Francia conta 17 elementi iscritti<sup>39</sup> nelle liste rappresentative Unesco, di cui uno nella lista del patrimonio immateriale che necessita di tutela urgente<sup>40</sup>; due, sono il frutto della recentissima decisione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio immateriale, riunitosi a novembre 2018.<sup>41</sup>: *l'art de la construction en pierres sèches*, elemento condiviso da otto paesi, tra cui l'Italia, e *les savoir-faire liés au parfum en pays de Grasse*, a cui chissà che non si possa aggiungere, in un futuro non lontano, anche la richiesta di candidatura della *baguette de pain*, sostenuta anche pubblicamente dal Presidente francese Emmanuel Macron.<sup>42</sup>

Da quanto sopra esposto appare evidente come la Francia, nonostante le esitazioni iniziali, e la pressoché totale assenza di precisi riferimenti costituzionali e legislativi sembra aver posto in campo una significativa politica pubblica nazionale in tema di patrimonio culturale immateriale, realizzata attraverso un'organizzazione dell'apparato amministrativo, attenta ai profili culturali e dinamici propri del PCI e capace di raggiungere i principali obbiettivi di salvaguardia e di conoscenza di questo patrimonio, così come posti dalla Convenzione stessa.

---

<sup>39</sup> Per l'indicazione completa di tutti gli elementi iscritti nelle liste Unesco, cfr. <http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/Le-PCI-francais-et-l-Unesco/Elements-francais-inscrits-en-cours>

<sup>40</sup> Si tratta di *Le Cantu in paghjella profane et liturgique de Corse de tradition orale*, iscritto nel 2009. La comunità Corsa, in effetti, è stata una delle prime a individuare nella Convenzione un'importante opportunità per ottenere il riconoscimento nazionale e internazionale di una pratica tipica di quel territorio.

<sup>41</sup> Il Comitato si è riunito alle isole Mauritius dal 26 novembre al 1 dicembre 2018 e ha comportato l'iscrizione di trentuno nuovi elementi nelle liste rappresentative Unesco.

<sup>42</sup> Nel gennaio 2018 di quest'anno, infatti, a seguito dell'iscrizione nella lista rappresentativa dell'arte dei pizzaiuoli napoletani, il presidente Macron, incalzato dalla *Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française*, ha affermato: «I nostri panettieri hanno visto che i napoletani sono riusciti a inserire la pizza nel patrimonio mondiale dell'Unesco, per cui si chiedono, perché no la baguette? Hanno ragione. (...) La baguette è parte della vita quotidiana della Francia e ha una storia speciale», lanciando in questo modo la proposta dell'iscrizione della baguette e de *l'art de de la boulangerie-pâtisserie française*, nella lista Unesco. <https://www.cnews.fr/france/2018-01-12/la-baguette-bientot-au-patrimoine-immateriel-de-lunesco-772641>



## 5. Conclusioni

Lungo e non semplice è stato in Francia il cammino verso un'effettiva implementazione della Convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale, a partire dalle già accennate perplessità emerse in seno allo stesso Consiglio di Stato al momento della ratifica della Convenzione. Si trattava, infatti, di far entrare nell'ambito della *governance* del sistema francese, tradizionalmente incentrata sul concetto di *Nation*, un'attenzione verso politiche più sensibili al concetto apparentemente alternativo di *comunità*.

Cionondimeno dall'analisi sin qui condotta è emerso come la Francia sia passata da un'iniziale resistenza, quasi diffidenza, verso l'adozione di strumenti giuridici e di politiche pubbliche in linea con gli obbiettivi perseguiti dalla Convenzione Unesco del 2003, a costruire una politica conforme agli scopi e alla vocazione del testo internazionale.

Se, dunque, inizialmente, l'implementazione della Convenzione fu affidata, come si è visto, a un'articolazione dell'amministrazione francese già esistente, la *Mission Ethnologie*, con una vocazione quasi esclusivamente rivolta alla ricerca scientifica, dotata di scarse risorse finanziarie e umane, e che sembrava quasi destinata a scomparire, dopo alcuni anni dalla ratifica della Convenzione la situazione mutò piuttosto radicalmente. Ed infatti, l'interesse dell'opinione pubblica, potremmo dire della comunità, per l'iscrizione di elementi francesi nell'inventario nazionale e, soprattutto, nelle liste Unesco, ha determinato un mutamento di prospettiva e un nuovo interesse per la tematica. Come se, secondo uno spirito perfettamente conforme con quello della stessa Convenzione, le *comunità* siano divenute non più semplicemente *l'oggetto* delle attività di studio e ricerca legata a questo tema ma, i *soggetti*, quasi, i protagonisti di questa specifica dimensione del patrimonio culturale.

Tutto ciò ha dato luogo, nel corso degli anni, alla messa in campo di una vera e propria *policy* nazionale in tema di patrimonio culturale immateriale ispirata, certamente, ai primari obbiettivi della Convenzione, e che oggi trova una sua autonomia funzionale, anche, e soprattutto, tramite l'attività del *Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique scientifique*, nonché alla collaborazione proficua di ONG, centri di ricerca e associazioni attive nel coadiuvare lo stesso Ministero della Cultura nell'azione di selezione e individuazione di elementi del PCI da iscrivere nell'inventario nazionale.

Il caso francese, dunque, da un punto di vista più strettamente giuridico, si può ritenere rappresenti l'esempio di attuazione di un articolato sistema di prassi culturali ed amministrative sui temi di interesse della Convenzione. Tale sistema, pur in assenza, come si è visto, di una fonte legislativa *ad hoc*, vale a dire di una legge specificamente ed esclusivamente dedicata alla tematica, si è rivelato capace di implementare nell'ambito della sua stessa organizzazione amministrativa, e quindi del diritto interno, lo spirito normativo della Convenzione.